



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 228 del 14-07-2018**

Oggetto:
**COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DELL'ALTO
MACERATESE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, (U.T.E.A.M.)
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DELL'ANNO ACCADEMICO 2018-2019.**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 11:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tapanelli Pietro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 242/2018 predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa che di seguito si riporta integralmente:

OGGETTO: Collaborazione con l'Università della Terza Età dell'Alto Maceratese per l'anno accademico 2018-2019.

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 72 del 28.6.1991, venne deliberata, unanimemente, l'adesione del Comune di San Severino Marche in qualità di Socio Fondatore, all'Associazione denominata "Università della Terza Età dell'Alto Maceratese" (U.T.E.A.M.), costituitasi in San Severino Marche;

Visto che il Presidente, Prof. Adriano Vissani, ha inoltrato richiesta, assunta al protocollo al n. 17632 in data 13 giugno 2018, tendente ad ottenere una collaborazione finanziaria per concorrere alle considerevoli spese che la stessa deve sostenere per oneri di personale, di segreteria, per acquisto attrezzature, materiale didattico e varie, come da Bilancio di Previsione allegato alla richiesta, per il funzionamento nell'anno accademico 2018/2019;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;



Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che:

- l'Università della Terza Età dell'Alto Maceratese è stata sempre adeguatamente sostenuta in considerazione delle finalità espresse dall'art. 3 dello Statuto che dispone il perseguimento "di fini culturali, ricreativi ed etico-sociali, miranti alla difesa della salute e della dignità delle persone anziane, alla luce dei principi fondamentali della Costituzione, della Riforma Sanitaria e della Carta dei diritti degli anziani" ed in considerazione che l'iniziativa ha assunto un sempre maggiore spessore culturale e più ampia diffusione anche nei centri limitrofi quali Castelraimondo, Camerino, Cingoli, Pievebovigliana, Fiuminata, Serravalle di Chienti, Pioraco, Treia, Sefro, Montefano e Visso;
- è depositato in Comune l'atto di costituzione dell'Associazione e lo Statuto dell'Università della Terza Età dell'Alto Maceratese, Associazione di Promozione Sociale, e che la stessa fa parte dell'Albo delle Associazioni costituito ai sensi del Titolo III della Parte II dello Statuto comunale con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 17.04.2002;

Considerata la validità della pubblicazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività turistiche e culturali;

Preso atto che la pubblicazione in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione turistica e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà



orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, alla Associazione UTEAM di San Severino Marche, destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende



riconoscere un vantaggio economico alla Associazione UTEAM di San Severino Marche, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombardia (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a.** il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuta realizzazione (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Sentito il parere favorevole dell'Assessorato allo Sviluppo Culturale, si propone di dover concorrere alle spese che l'UTEAM deve sostenere per l'organizzazione dei corsi per l'anno accademico 2018-2019 nell'importo complessivo di € 2.582,28 ripartito secondo gli anni di



competenza.

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n.16 in data 28/02/2018 con cui è stato approvato il Bilancio previsionale 2018/2020.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 03/03/2018 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Tutto ciò premesso si chiede alla Giunta di deliberare in merito.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to (Avv. Pietro Tapanelli)

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- Parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concorrere alle spese da sostenersi da parte dell'Università della Terza Età dell'Alto Maceratese (UTEAM), avente sede a San Severino Marche, con un corrispettivo di € 2.582,28, per il funzionamento dei corsi per l'anno accademico 2018/2019.
3. Di provvedere all'imputazione della spesa di € 2.582,28 come segue:
 - a. per € 1.032,91 al Capitolo 742/01 "Università della Terza Età" competenza 2018, ove è previsto adeguato stanziamento;
 - b. per € 1.549,37 al medesimo Capitolo del Bilancio di Previsione 2019.



4. Di dare atto che il presente onere a carico del Comune non rappresenta una sponsorizzazione in quanto il soggetto terzo mira a realizzare gli interessi della collettività amministrata ed in particolare svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione degli "anziani" attraverso l'organizzazione di attività culturali e socializzanti.
5. Di dare atto che l'erogazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione del Bilancio consuntivo relativo all'organizzazione dell'anno accademico 2018/2019.

* * * *

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

dn/7



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Tapanelli Pietro

Prot. N. 40717

li 13-11-18

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-11-18 al 27-11-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to